

**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO**  
**(PROVINCIA DI PESCARA )**

**Repertorio n.° 2338**

**Codice Fiscale: n° 00063640684**

**OGGETTO: Contratto di appalto per i lavori di: "Adeguamento statico e miglioramento sismico della Scuola Elementare "P. Ritucci"-Ala N.E." – Opere complementari.**

**CUP J49D12000700004**

**CIG 6542674163**

Importo € 211.834,16 IVA esclusa

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di giugno presso la Residenza Comunale di Città Sant'Angelo, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Stefania Coviello, nata a Bonito (AV), il 2/11/1965, C.F. CVL SFN 65S42A 975A, segretario generale del Comune di Città S. Angelo, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i signori intervenuti espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Geom. Donato D'Alonzo nato a Città Sant'Angelo il 20.04.1969 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Città Sant'Angelo – Codice Fiscale 00063640684, che rappresenta nella sua qualità di Capo Settore Tecnico, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

Domenico Simeone nato ad Atri il 22.03.1970 e residente a Pescara in Strada Fonte Borea n. 10, Cf. SMNDNC70C22A488E in qualità di amministratore unico dell'impresa SIM PROJECT S.R.L. con sede a San Giovanni Teatino in Via Salara n. 20 CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02475070690, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto e della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto,

## PREMESSO

- che con deliberazione G.C. n. 211 del 01.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di: **"Adeguamento statico e miglioramento sismico della Scuola Elementare "P. Ritucci"-Ala N.E."** nella versione aggiornata all'ottobre 2014 predisposto, ante procedure di affidamento, ex artt.112 e 253 commi 1 e 20 D.Lgs. 163/2006;
- che con Determinazione del responsabile del Settore V n. 29 del 19.01.2015, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SIM PROJECT SRL per il prezzo complessivo di € 593.442,44 oltre IVA, in seguito al prezzo più basso determinato mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori e corrispondente ad un ribasso percentuale del 27,369% rispetto alla base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA;
- che con deliberazione G.C. n. 209 del 30.12.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari per un importo complessivo di € 400.000,00 di cui euro 290.254,43 per lavori al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.724,88 ed euro 109.745,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Determinazione del responsabile del Settore V n. 695 del 31.12.2015 si affidavano alla all'impresa SIM PROJECT SRL sopra citata i lavori di completamento alle stesse condizioni di cui al contratto principale **Repertorio n.°2320 del 26.05.2015 del 26.05.2015, applicando il ribasso del 27,369% e quindi per l'importo complessivo di € 211.834,16 di cui € 3.724,88 afferenti la sicurezza oltre IVA il 10%;**
- che il Legale Rappresentante dell'impresa aggiudicataria e il Responsabile del Procedimento in data 06.06.2017 hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

- che è stato acquisito agli atti dell'ente appaltante il certificato camerale;
- che a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al nuovo codice antimafia, D.Lgs. 159/2011, apportate dal D.Lgs. 218/2012, le verifiche sul possesso dei requisiti sono state svolte in base all'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006, con la banca dati istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipulano quanto

**segue:**

### **Art.1 Oggetto del contratto**

Il Comune di Città S. Angelo concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori inerenti l'**"Adeguamento statico e miglioramento sismico della Scuola Elementare "P. Ritucci"- Ala N.E. Opere Complementari"**. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

### **Art.2 Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante e sostanziale, pur non essendo materialmente allegati, di cui si omette la lettura:

- a)** Il Capitolato Generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 nei commi non abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011;
- b)** Il Capitolato Speciale d'Appalto;
- c)** Gli elaborati grafici del progetto esecutivo redatto dalla Stazione Appaltante;
- d)** Il piano di sicurezza e coordinamento ;
- e)** Il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale;

f) cronoprogramma dei pagamenti redatto dall'Appaltante e accettato dall'impresa;

g) La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006;

h) Le polizze assicurative (C.A.R.,R.C.T.,R.C.O.) di cui all'art. 129 del D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

1) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

2) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 119 comma 5 del regolamento generale, posta a base di gara dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato. In caso di norme del contratto e Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

In caso di contrasto tra gli elaborati grafici prevarrà quello di scala grafica superiore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

In caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Si rappresenta che non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relativi a lavorazioni, materiali ecc... che peraltro sono rilevabili da altri elaborati progettuali o dal

capitolato speciale d'appalto. In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista ed il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell'appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'appalto. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

### **Art.3 Ammontare del contratto.**

Il presente contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli articoli 53 comma 4° 1^periodo ed art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n°163/2006, nonchè degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del regolamento generale D.P.R. n°207/2010; per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

In relazione al ribasso d'asta del 27,369% formulato dall'Impresa, l'importo contrattuale del presente appalto ammonta pertanto a € 211.834,16 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. 3.724,88 e al netto dell'IVA.

In base all'art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, introdotto dall'art.32 comma7-bis della Legge n.98/2013, *il prezzo è stato determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.*

#### **Art.4 Pagamenti**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di San Giovanni Teatino (CH) 66020, Via Salara n. 20.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il sign. Domenico Simeone nato il 22.03.1970 ad Atri (TE) e residente a Pescara in Via Fonte Borea n. 10 C.F. SMNDNC70C22A488E, autorizzato ad operare sul conto di cui al comma seguente.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 73 G 08473 15400 000000124727, B.C.C. di Castiglione M.R. e Pianella – Filiale di Pescara.

Nei casi in cui l'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

#### **Art. 5 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia, acquisita dal Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia PR\_ CHUTG \_ 0036294 \_ 20160817, in data 30.08.2016.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### **Art. 6 Anticipazione e pagamenti.**

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'*articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore ad **€ 70.000,00** ( euro settantamila ).

E' fatta salva l'applicabilità dell'art. 141 comma 3 DPR 207/2010 (sospensione lavori superiore a quarantacinque giorni). Ai sensi delle norme vigenti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

Qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto (€ 70.000,00). In tale circostanza l'importo dei lavori raggiunti non può essere superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non verrà emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi e da emettere sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28 del CSA. La redazione del conto finale sarà disposta previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del DPR 207/2010.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

#### ***Art. 7 Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore***

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4- 6- 8 del Capitolato Generale D.M. n. 145/2000; nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla

struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso l'amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e del seguente art. 8, l'appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.

Oltre a quanto previsto nel presente contratto o atto di affidamento sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e le relative spese:

1. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
2. Le pratiche presso Amministrazioni od Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

3. La fornitura di cartelli informativi dei lavori e la relativa installazione, nel numero e nei siti indicati dalla Direzione dei Lavori, entro 2 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli delle dimensioni minime di mt. 2,00 (larghezza) x 2,00 (altezza) dovranno essere conformi a quanto previsto dalla Legge n. 55 del 19.03.1990 e dalle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 189 del 24.06.1953 e n. 1729/UL del 1.06.1990.

4. Il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti.
5. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'adozione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
6. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al relativo personale dipendente di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
7. L'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione Lavori;
8. L'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione Lavori; l'esecuzione presso gli istituti incaricati ovvero laboratori ufficiali di fiducia dell'Amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi (prove di qualità in corso d'opera – prove finali e di collaudo). L'eventuale conservazione dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. In particolare le prove di laboratorio sui conglomerati cementizi e/o bituminosi, sulle terre dei rilevati e sul ferro per c.a., presso un laboratorio legalmente riconosciuto che le possa certificare.
9. Le spese di sistemazione delle piste di cantiere e degli accessi alle zone di scarico dalla viabilità ordinaria, nonché la collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il

collaudatore riterrà opportuno disporre, a suo insindacabile giudizio e per gli eventuali ripristini.

10. La trasmissione all'Amministrazione, con cadenza bimestrale, anche da parte, suo tramite, dei subappaltatori, della copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. La Direzione dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. Verranno sospesi i pagamenti a favore del contraente che non trasmetterà le fatture quietanzate dei subappaltatori

11. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, dovranno rilasciare, ai sensi dell'art.118 comma 6 bis del Dl.g.vo 163/2006 così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008, il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori..

12. La fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell'appalto, corrispondenti ad ogni stato di avanzamento, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione Lavori e comunque in numero tale da documentare l'esecuzione dei lavori.

13. L'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati .

14. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 30 gg. dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera. le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da fabbricati, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.

15. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento

verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposto a collaudo.

16. Il risarcimento di danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

17. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.

#### **Art. 8 Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs.vo 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni (D.lgs. n. 106 del 2009, legge n. 25 del 2010, legge n. 10 del 2011, Legge n. 101 del 2012). L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ( D.Lgs. correttivo 113/2007 art. 3 lett h). In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

L'appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% .

L'appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzioni in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 09.03.2017 con scadenza 07.07.2017.

**Art. 9 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori; programma di esecuzione; sospensioni e riprese dei lavori. (Art. 13/17 CSA)**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà **di giorni 120 naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 154 comma 6 del D.P.R. 207/2010, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della D.L., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.

Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dal DPR 207/10.

**Art. 10 Penali**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata una penale stabilita nella percentuale dello 0,5‰ (**zero virgola cinque per mille**) dell'ammontare netto contrattuale dell'appalto per ogni giorno di ritardo. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori e in tutti i casi e secondo le modalità dell'art. 18 del CSA

**Art. 11 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) ai sensi degli artt. 113

comma 1 e 75 comma 7 del D.Lgs.vo 163 /06, 123 DPR 207/2010 e 31 del C.S.A., mediante polizza fideiussoria n. 1632.00.27.2799716213 rilasciata in data 05.06.2017dalla Sace BT. S.P.A con sede in Roma, Piazza Poli 42, a mezzo Procuratore Speciale, Marco Di Renzo domiciliato per la carica in Pescara, Via Bologna 35, per l'importo di € 36.785,00 pari al 34, 73 % dell'importo del presente contratto (ridotto in quanto in possesso di Certificazione di qualità), in base alle vigenti norme di legge.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in relazione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito (art.113 comma 3 D.Lgs.vo 163/2006 così come modificato dall'art. 33-quater, comma 1, lettera a), legge n. 221 del 2012). Lo svincolo, nei termini e per le entità di cui sopra, è automatico, senza necessità di benessere del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata dopo l'emissione del certificato di "regolare esecuzione" ovvero "collaudo provvisorio" dietro richiesta scritta dell'appaltatore.

**Art. 12 Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione.**

L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 129 D.Lgs. 163/2006, art. 125 DPR n. 207/2010, art.34 del C.S.A, un'assicurazione nella forma del "Contractors All Risks" (C.A.R.) contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per danni di esecuzione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei

lavori, recante il numero di polizza 1632.00.33.33029339 in data 06.06.2017 rilasciata dalla Sace BT. S.P.A con sede in Roma, Piazza Poli 42, a mezzo Procuratore Speciale, Marco Di Renzo domiciliato per la carica in Pescara, Via Bologna 35, per i seguenti importi:

1. Per le opere oggetto del contratto: € 211.834,16
2. Per opere preesistenti: € 100.000,00
3. Per demolizioni e sgomberi: € 50.000
4. Per la responsabilità civile per danni causati a terzi pari ad € 500.000,00 a copertura dei danni indicati nell'art. 37 del CSA.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

**Art. 13 Regolare esecuzione o collaudo, gratuita manutenzione.**

A discrezione dell'Amministrazione il certificato di "regolare esecuzione" può sostituire, nella fattispecie del presente contratto, il collaudo e deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. L'ultimazione dei lavori dovrà essere debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato o collaudo che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato o collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il

certificato di “regolare esecuzione” o il collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assume carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Art. 14 Subappalto (Art. 49 CSA)**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa istanza autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 55/90.

#### **Art.15 Controversie (Art. 50 e 51 CSA)**

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, sentito l'appaltatore, formula all'Amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Ente delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno deferite al giudice del luogo ove il contratto è stipulato. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

#### **Art. 16 *Richiamo alle norme legislative e regolamentari***

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute di cui a D.Lgs.vo 163/2006 ed ai decreti correttivi, al DPR n. 207/10 e al DM 145/2000 nelle parti non abrogate.

#### **Art. 17 *Clausole anticorruzione***

L'appaltatore dichiara di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La cooperativa si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R e di essere a conoscenza che la violazione del codice di comportamento da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria costituisce causa di risoluzione del contratto. La ditta si impegna a non intrattenere durante l'esecuzione del contratto rapporti di servizio e forniture professionali in genere con amministratori e dirigenti o loro familiari stretti.

#### **Art. 18 *(Trasparenza)***

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che l'amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e succ. mod. e int. in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 163/2006.

#### **Art.19 *(Obblighi di Riservatezza dei dati)***

Il “Comune appaltante”, ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675, e successive modificazioni, informa l’appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

**Art. 20 (Spese e registrazione)**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’appaltatore, che dichiara di accettarle; del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione assoggettata all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.) per l’importo di € 45,00.

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pescara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Attesto inoltre che il sign. Domenico Simeone e il geom. Donato D’Alonzo hanno sottoscritto il documento apponendovi la loro firma digitale in mia presenza, dopo che è stata verificata la validità dei certificati elettronici utilizzati.

**PER L’APPALTATORE (Sign. Domenico Simeone )**

**PER L’ENTE (Geom. Donato D’Alonzo)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Stefania Coviello)**

